

**COMUNE DI DORIO**  
**Prov. Lecco**

**REGOLAMENTO**  
**DISCIPLINANTE IL TRANSITO**  
**SULLE STRADE**  
**AGRO-SILVO-PASTORALI**

**Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione C.C. n. 14 del 28.5.2010.**

**ENTRATA IN VIGORE: 15 GIUGNO 2010**

**Il Segretario Comunale**  
**dr.ssa Pasquarelli Anna Paola**  
**(firma autografa omessa ex art. 3 c. 2 D.Leg.vo n. 39/93)**

## **Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità", evidenziate in colore rosso nell'allegata planimetria ed appartenenti alla classe di transitabilità II secondo il Piano VASP.

L'accesso e l'utilizzo delle strade private non dichiarate di "pubblica utilità" dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Al fine del presente regolamento per strade di servizio agro-silvo-pastorale si intendono le vie di penetrazione all'interno delle aree silvo-pastorali che devono essere autorizzate dalla P.A., costruite mediante scavi e riporti di terreno e comunque con i requisiti dettati dalle leggi in materia.

In modo particolare il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali interessanti il territorio comunale di Dorio e precisamente:

*Dorio - Monte Piazza (confine Comune Vestreno) classe II - collega loc. Cascine Bruciate a quota m. 533 s.l.m. alla località Monte Piazza a quota m.751 s.l.m.*

## **Art. 2 – SOGGETTO GESTORE**

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale (qui di seguito denominato semplicemente Proprietà).

Tali soggetti potranno nel tempo individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) (qui di seguito denominato semplicemente Gestore).

## **Art. 3 – CHIUSURA CON CARTELLO**

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

## **Art. 4 – CHIUSURA CON BARRIERA**

La strade agro-silvo-pastorali potranno essere chiuse con idonea barriera, munita di serratura. Di norma, resteranno aperte con collocazione di apposita segnaletica di regolamentazione del transito.

Gli eventuali tratti di strade agro-silvo-pastorali che attraversano ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica dovranno sempre essere chiusi, salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone o cose.

Il titolare del permesso di transito ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale

sia chiusa con idonea barriera:

- ü di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- ü di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

## **Art. 5 – ORDINANZA DI CHIUSURA**

La Proprietà o il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, ecc. dovrà tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

*Eliminata la situazione di pericolo, si provvederà all'immediata revoca dell'ordinanza.*

## **Art. 6 – PUBBLICO TRANSITO**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

## **Art. 7 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore(Comune di competenza).

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

## **Art. 8 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO**

L'autorizzazione viene rilasciata su apposito modello dalla Proprietà (Responsabile del Servizio) o dal Gestore entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, qualora sussistano i requisiti necessari, e previo pagamento della quota di cui all'art. 22 del presente regolamento, *se dovuta*. L'autorizzazione rilasciata dovrà essere collocata sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

*Detto permesso (rilasciato in originale a ciascuno dei cointestatari di cui al punto b) indicherà:*

- a. l'intestatario del permesso; (*appartenente ad una delle categorie da A ad E*)
- b. eventuali altre persone diverse dall'intestatario (*cointestatari*), fino a un massimo di *tre*, purché legati all'intestatario, da uno dei seguenti vincoli di

parentela o affinità, sia in linea retta che collaterale fino al 4° grado (vedi allegato)

- c. *l'elenco dei mezzi motorizzati in disponibilità dell'intestatario e/o delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello.*

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino al massimo consentito dalla carta di circolazione.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso *autodichiarate* dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari, *locatari* e *comodatari* di immobili serviti dalla strada e nei casi di strade, di privati dichiarate di "pubblica utilità", i proprietari dell'infrastruttura;

A2) proprietari, *locatari* e *comodatari* di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) proprietari *locatari* e *comodatari* di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentate ed autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate ed autorizzate;

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa, connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico/professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientale purché debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art. 1 del R.D. 30.12.1923, N. 3267 (sotto sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque);

D4) esigenze legate all'attività istituzionale di Enti, Associazioni, Istituzioni, ecc. operanti nei settori della salvaguardia del territorio;

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche;

E2) esigenze connesse alla raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco, ad uso familiare.

## **Art. 9 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SU TERRENI DEL DEMANIO REGIONALE**

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSA, Ente Parco, ecc.) rilascia le autorizzazioni come previsto dall'art. 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali.

## **Art. 10 – REGISTRO PERMESSI**

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

## **Art. 11 – MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO**

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto le macchine agricole, le macchine operatrici, i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli come classificati dal Codice della Strada, che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 990 del 24.12.1969.

### **Art. 12 – LIMITI DI TRANSITO**

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, lo stesso non potrà superare le 20 tonnellate.

In qualsiasi momento, la strada potrà essere chiusa al transito per motivi di pubblica sicurezza.

### **Art. 13 – DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E PESO TRASPORTATI**

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto *di persone e di pesi* eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-11-12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art. 8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 17.

### **Art. 14 – ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO**

Sono esenti da ogni limitazione:

- ù gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, nonché del Comune e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- ù gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Ecologiche Volontarie, i Volontari della Protezione Civile

(solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

## **Art. 15 – SANZIONI**

Chiunque acceda senza permesso su detta strada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

Tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad esse rilasciata, come disposto dall'art. 23 della Legge Regionale 28.10.2004, n. 27.

Il Comune può inoltre sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese anche la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati ed il transito in presenza di ordinanza di chiusura.

Il titolare di permesso che smarrisca, distrugga o non riconsegna la chiave della serratura della barriera nei tempi e nei modi indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.

## **Art. 16 – PERIODO DI VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare in ogni caso l'anno solare.

*Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1 - A2 - A3 il permesso di transito gratuito, secondo quanto previsto dal successivo art. 22-ultimo comma - avrà validità annuale.*

*Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B ed E2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno, rinnovabile alla scadenza.*

Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori.

Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 e D4 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile.

Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiali per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, che peraltro non potrà superare le 20 tonnellate a pieno carico, il titolare abilitato al trasporto del mezzo ed il periodo di svolgimento dei lavori.

## **Art. 17 – POLIZZA FIDEJUSSORIA**

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere

di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8) la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

### **Art. 18 – MANIFESTAZIONI**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo periodo della manifestazione, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla stessa, mediante specifico atto, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli organi di vigilanza di cui all'art. 20 e agli eventuali Enti cointeressati, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

### **Art. 19 – COMPETIZIONI**

Gare di ciclocross, mountain bike, moto-cross, fuoristrada, ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori.

In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi, prevedendo subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

### **Art. 20 – VIGILANZA**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato, di Protezione Civile sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

### **Art. 21 – DANNI**

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'art. 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

## **Art. 22 – MANUTENZIONE**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare a tale scopo da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore ed eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Gli importi versati verranno accantonati sul predetto fondo che potrà essere integrato con ulteriori risorse di bilancio.

Fino a diversa determinazione il contributo di manutenzione da versare è così stabilito:

○ per i permessi aventi validità annuale: Euro 25,00/annui

○ per i permessi aventi validità mensile: Euro 10,00/mese

○ per i periodi inferiori al mese il contributo è forfetariamente indicato in Euro 5,00

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a titolo gratuito per la categoria di utenze autorizzate in base alle esigenze di tipo A1, A2, A3, D4.

## **Art. 23 – CLASSIFICAZIONE**

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni. Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione sui richiesta del/i Proprietario/i.

## **Art. 24 – GIORNATE DELLE STRADE**

Potranno essere istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di cui al presente regolamento.

## **Art. 25 – CONTROLLI**

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra, con particolare riferimento agli artt. 13, 17 e 19.

## **Art. 26 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare alla Legislazione Forestale Nazionale di cui al R.D. 30.12.1923, n. 3267, alla L.R. n. 8/1976, alla L.R. n. 80/1989, al Regolamento Regionale n. 1/1993, alla Delibera Giunta Regionale n. 7/14016 dell'8.8.2003, alla L.R. n. 27/2004.

## **Art. 28 – NORME FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore al momento di esecutività della deliberazione di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore si intendono abrogati tutti gli atti e provvedimenti con esso contrastanti.

I permessi già rilasciati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità, sino a naturale scadenza.

**Allegata: planimetria**  
          **elenco gradi parentela e affinità**

### Parentela fino al 4° grado

GRADI	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	I genitori ed il figlio	
2°	L'avo o l'ava ed il nipote	I fratelli e le sorelle
3°	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote	Lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella
4°	Il trisavolo o la trisavola e il trinipote	Il prozio (il prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado cioè figli di fratelli o sorelle.

### Affinità entro il 4° grado

GRADI	AFFINI
1°	I suoceri con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri
2°	I cognati (il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie – non sono affini tra loro i mariti di due sorelle)
3°	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.
4°	La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino.

## ***INDICE***

- Art. 1 – Ambito di Applicazione**
- Art. 2 – Soggetto Gestore**
- Art. 3 – Chiusura con Cartello**
- Art. 4 – Chiusura con Barriera**
- Art. 5 – Ordinanza di Chiusura**
- Art. 6 – Pubblico Transito**
- Art. 7 – Domanda di Autorizzazione al Transito**
- Art. 8 – Rilascio dell’Autorizzazione al Transito**
- Art. 9 – Rilascio dell’Autorizzazione su terreni del demanio regionale**
- Art. 10 – Registro Permessi**
- Art. 11 – Mezzi Autorizzati al Transito**
- Art. 12 – Limiti di Transito**
- Art. 13 – Deroghe di Limiti di Persone e Peso Trasportati**
- Art. 14 – Esenzioni Ai Limiti di Transito**
- Art. 15 – Sanzioni**
- Art. 16 – Periodo di Validità delle Autorizzazioni**
- Art. 17 – Polizza Fidejussoria**
- Art. 18 – Manifestazioni**
- Art. 19 – Competizioni**
- Art. 20 – Vigilanza**
- Art. 21 – Danni**
- Art. 22 – Manutenzione**
- Art. 23 – Classificazione**
- Art. 24 – Giornate delle Strade**
- Art. 25 – Controlli**
- Art. 26 – Norme di Rinvio**
- Art. 28 – Norme Finali**